



REGOLAMENTO CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI CONGEDI PARENTALI DEI DIPENDENTI

Art. 1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Pugliese) sostiene le famiglie dei dipendenti di imprese ubicate in Puglia in regola dal 1° gennaio 2022 con i versamenti a EBNA-FSBA, ivi compresi quelli previsti a livello regionale, attraverso una integrazione economica all'indennità del congedo parentale.
2. Per le imprese neo-costituite, sarà verificata la regolarità contributiva nei 6 mesi successivi la costituzione.
3. La prestazione può essere richiesta dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiano un'anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.


Art. 2 - Ammontare e requisiti di accesso

1. A valere sul bando prestazioni 2026, l'EBAP interviene con una integrazione al reddito in favore di quanti usufruiscono di congedi parentali facoltativi mensili per assistere i figli (anche in adozione o affidamento) sino a 6 anni di età, e fino alla concorrenza del 100% della retribuzione mensile e comunque non oltre l'importo massimale INPS per il calcolo del trattamento di integrazione salariale annualmente stabilito dall'Istituto con proprio provvedimento. In ogni caso, il contributo non può complessivamente superare la misura massima complessiva di **€ 3.000,00** lordi.
2. Il periodo massimo di integrazione su base annua è di **90 giorni (o il corrispondente in ore)** ed è attivabile solo in concorso con l'indennità per congedi parentali facoltativi (pari al 30% della retribuzione) erogata dall'INPS.
3. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Incumulabilità

1. La prestazione non è cumulabile nell'ambito del bando prestazioni 2026:
 - con la prestazione EBAP di sostegno alla genitorialità con riguardo al medesimo minore, a meno che non venga richiesta dall'altro genitore ove avente diritto;
 - con identica prestazione EBAP con riguardo al medesimo minore se già richiesta dall'altro genitore ove avente diritto.

Art. 4 - Procedure

1. **Le richieste devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre la data di chiusura del bando prestazioni 2026**, fermo restando quanto previsto dall'art.2 comma 2.
2. Le richieste di contributo devono essere presentate, a pena di nullità, esclusivamente tramite il portale  accessibile dal sito www.prestazioneiebapuglia.it/Webap, previa registrazione o per il tramite delle organizzazioni costituenti l'EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL).

Art. 5 - Documentazione

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
 - fotocopia del certificato di nascita/adozione del minore in relazione al quale è stato richiesto il congedo o, in alternativa, autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante l'effettiva data di nascita/adozione/affidamento (e relativa durata) del minore stesso;
 - copia delle buste paga relative al periodo di congedo parentale da cui si evinca l'importo erogato ai fini del calcolo dell'integrazione;
 - stato di famiglia in esenzione da bollo o stato di famiglia in autocertificazione compilabile nella domanda;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa del richiedente nella domanda attestante l'assenza delle cause di incumulabilità di cui all'art.3 del presente regolamento e che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
 - fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione autocertificati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza verrà sospesa d'ufficio previa apposita comunicazione. Ove non si provveda alle richieste integrazioni entro 30 gg da tale comunicazione, l'istanza verrà respinta.

Art.6 - Pagamento e tempistica

1. L'istruttoria delle domande sarà curata dall'ufficio prestazioni dell'EBAP, che provvederà a verificare le informazioni contenute nell'istanza.
2. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, erogherà il contributo, al netto degli oneri di cui all'art. 2, comma 4, esclusivamente attraverso bonifico bancario inviato alle coordinate precisate dall'istante nel modulo di richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista (nello specifico, l'erogazione potrà avvenire solo una volta ricevute le copie delle buste-paga relative al periodo oggetto di integrazione).

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. Le domande saranno soddisfatte facendo riferimento alla data di presentazione. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite dal C.d.A. dell'EBAP per il bando prestazioni 2026 non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, i richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.